Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 aprile 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 111.

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, è dovuto anche per gli impianti l'estensione ed i collegamenti telefonici eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 anche se alla esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Società concessionarie.

Art. 2.

I Comuni che, nei termini fissati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, non chiesero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'autorizzazione ad avvalersi del concorso di cui all'art. 1 di tale decreto legislativo, potranno presentare la relativa domanda entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, precisando a quale località il Comune intenda essere collegato.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese ai Comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e Latina, nonchè ai Comuni dell'Isola d'Elba.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 112.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotranviaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotranviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventive escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 3.

I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 marzo 1950, n. 113.

Ricostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Valle Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Isola Comacina è soppresso.

Art. 2.

I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Comacina sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231.

Art. 3.

Il comune di Carugo Arosio è soppresso.

Art. 4.

I comuni di Corugo e di Arosio, esclusa la frazione Bigoncio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563.

Art. 5.

I comuni:

a) Magreglio e Barni, aggregati a quello di Civenna con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2222;

b) Novedrate, aggregato a quello di Carimate con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2195;

c) Vercana e Livo, aggregati a quello di Domaso con regio decreto 9 aprile 1928, n. 911;

d) San Nazzaro Val Cavargna, aggregato a quello di San Bartolomeo Val Cavargna con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2373;

e) Bulgarograsso e Veniano, aggregati a quello di Appiano Gentile con regio decreto 16 settembre 1927, n. 1853;

f) Locate Varesino, aggregato a quello di Seprio con regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971;

g) Dorio, aggregato a quello di Dervio con regio decreto 11 settembre 1927, n. 2506;

h) Bene Lario, aggregato a quello di Grandola ed Uniti con regio decreto 4 settembre 1927, n. 1744;

sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei predetti decreti di aggregazione.

Art. 6.

Il Prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonchè la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 7.

Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Valcavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervio e Grandola ed Uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 marzo 1950, n. 114.

Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

Art. 2.

L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione, e dalle cooperative esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.

Art. 3.

Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.

Art. 4.

Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonchè alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 marzo 1950, n. 115.

Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalità dell'uso.

Essa è composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.

Resta ferma la facoltà del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa.

Art. 2.

All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.

Il segretario della Commissione è nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI
PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 marzo 1950, n. 116.

Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni, vedova del prof. Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professore Giovanni Lorenzoni e madre della medaglia d'oro Tina Lorenzoni, uccisi, l'uno e l'altra, dai tedeschi in Firenze, nell'agosto del 1944, è assegnata a decorrere dal 1° luglio 1949 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di lire 240.000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Potenza Francesco fu Domenico e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Potenza Francesco fu Domenico, livellario al comune di Villa Literno, alla partita 1777, foglio 16, particella 79, superficie Ha. 0.36.39 e con l'imponibile di L. 27,66.

Detto fondo confina con il fosso « Sant'Angelo », con la proprietà Letizia Maddalena, con il fosso « San Sossio », con la proprietà Iannone Filippo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 298. — GIORDANO

(1324)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Russo Alfonsina fu Ferdinando maritata Motti, riportato nel catasto del comune di Villa Literno, in testa alla ditta Russo Alfonsina fu Ferdinando, partita 908, foglio di mappa 16, particella 87, per la superficie di Ha. 0.39.92 e con l'imponibile di L. 30,34.

Detto fondo confina con il fosso « Sant'Angelo », con la proprietà Iannone Sebastiano, ecc., con il fosso « San Sossio », con le proprietà Scudiero Tommaso, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 190. — GIORDANO

(1327)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, degli intestatari catastali e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Papararo Teresa fu Domenico, ved. di Stasio, livellaria al comune di Castelvolturno, alla partita 447, foglio di mappa 24, particella 43, superficie Ha. 0.86.14 e con l'imponibile di L. 107,68.

Detto fondo confina con le proprietà Parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, comune di Castelvolturno, Simeone Laura fu Nicola, ved. Montesano ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 302. — GIORDANO

(1326)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Sanges Nicola fu Antonio e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Sanges Nicola fu Antonio, livellario al comune di Grazzanise, partita 1263, foglio di mappa 4, particella 62, per Ha. 0.71.97 e con l'imponibile di L. 50,38.

Il fondo confina: a nord, con il fondo di proprietà Scialdone Rosa fu Alfonso; ad est e a sud, con il fondo di proprietà Pignatelli Vittorio ed altri di Paolo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo ed altri; a nord-est, con la strada comunale « Quote Altura », salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 296. — GIORDANO

(1328)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Generale », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° agosto 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Parco del Generale » di pertinenza, come dagli atti, di Zippo Eugenio fu Custode, Panaro Maria-Agnese di Antonio e comune di Castel volturno, riportato nel catasto del comune di Castel volturno in testa alla ditta Zippo Eugenio fu Custode per 1/2 e Panaro Maria-Agnese di Antonio per 1/2, livellari al comune di Castelvolturno, partita 757, foglio di mappa 39, particella 26, per la superficie di Ha. 2.68.90 e con l'imponibile di L. 510,91.

Il fondo confina con la proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe e con la proprietà Arena Maria fu Raffaele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Generale » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 45.000 (quarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 33, foglio n. 229. — GIORDANO

(1330)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Fontanellato (Parma).

AL CAPO DELLO STATO

La condotta del sindaco di Fontanellato (Parma), sig. Francesco Zanella, ha dato luogo, di recente, a ripetute manifestazioni di grave illegalità e faziosità che sono state oggetto di denunzia all'autorità giudiziaria.

Particolare rilievo assume, al riguardo, l'illegale ordine da lui impartito di defiggere manifesti già autorizzati dalla Questura, il che costituisce, di per sè solo, un atto di aperta ribellione alle norme di legge.

A ciò si aggiunge la grave responsabilità assunta dal medesimo per avere ordinato, il 1° dicembre scorso, ai dipendenti comunali, abusando dell'autorità derivantegli dalla carica, l'astensione dal lavoro quale atto di protesta per gli incidenti di Torremaggiore e per avere capeggiata, per gli stessi motivi, una dimostrazione popolare, consentendo che gruppi di dimostranti imponessero la chiusura degli esercizi pubblici del paese.

Per tale condotta del sindaco, contraria ai doveri inerenti alla carica e pregiudizievole al mantenimento dell'ordine pubblico, il prefetto disponeva la sua sospensione dalla carica e ne ha proposto al Ministero la rimozione, a' sensi dell'articolo 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In accoglimento di tale proposta, ritenuto che la permanenza in carica dello Zanella lascia fondatamente temere il verificarsi di gravi turbative dell'ordine pubblico, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma con cui si dispone la rimozione dalla carica del predetto amministratore e la sanzione della sua ineleggibilità per il periodo di tre anni, a' sensi dell'art. 149 sopra menzionato.

Roma, addì 12 marzo 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Fontanellato (Parma), sig. Francesco Zanella, in ripetute occasioni ha ispirato la propria condotta a principî di illegalità e faziosità creando i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Francesco Zanella, sindaco di Fontanellato (Parma), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1950

EINAUDI

SCELBA

(1340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di lingua e letteratura spagnola, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 6 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Curi Nello di Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 546 — Data: 12 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Bececco Alpinolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bolzano — Intestazione: De Schobele Renata di Gustavo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6548 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Coppo Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 959 — Data: 25 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Mossetti Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Picasso Antonio di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 4 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione della ricevuta: Cicchetti Filomena di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro 5 % (1949) — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 462 — Data: 20 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Milla Adele fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 14.800 —

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 893 — Data: 7 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Calì Grasso Salvatore fu Venerando — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 429 — Data: 6 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Sirignano Giovambattista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 marzo 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 67

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,25
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,85	145,20
» Milano	624,825	145,30
» Napoli	624,90	144,90
» Roma	624,825	145,40
» Torino	624,90	145,25
» Trieste	624,825	145,30
» Venezia	624,825	145,80

Media dei titoli del 5 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,20
Id. 3,50 % 1902	71,40
Id. 3 % lordo	49,20
Id. 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,725
Id. 5 % 1936	93,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per giorno 5 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 145,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 31 dicembre 1948, n. 41556, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Bruno Carattoli, vice prefetto.

Componenti:
dott. Gaetano Pezzella, medico provinciale;
prof. dott. Michele Floris, direttore della scuola ostetrica di Camerino;
dott. Raoul Vincenzoni, specialista in ostetricia;
Elisa Mandolini-Buldorini, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Franco Meloni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1239)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 28 febbraio 1949, n. 25213, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gino Mattei, vice prefetto.

Componenti:
dott. Francesco Angelillo, medico provinciale;
dott. Dino Mancini, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Maggiore di Cremona;
dott. Ermanno Guerrini, libero esercente specializzato in ostetricia;
Carolina Lodigiani, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Giuseppe Tenaglia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1950

L'Alto commissario: COTELLESSA

(1161)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 8 marzo 1949, n. 20400.1.AG./151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici;
Visto il decreto 19 settembre 1949, n. 20400.1.AG/151, con il quale è stato sostituito il prof. dott. Bruno Romboli, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, con il prof. dott. Sebastiano Paltrinieri, docente di clinica medica veterinaria, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;
Ritenuta la necessità di sostituire, nelle stesse funzioni, il prof. dott. Sebastiano Paltrinieri, impedito da altri incarichi;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Sebastiano Paltrinieri, docente di clinica medica veterinaria, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici, il prof. dott. Cataldo Colella, docente di clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 20 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1238)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici

dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale vengono apportate alcune modifiche al citato decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1949, n. 43721/12106/2.8.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

I posti messi a concorso saranno conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, per un terzo ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni statali che prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro e conseguano l'idoneità nel concorso, e per un sesto agli impiegati civili non di ruolo che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro e conseguano l'idoneità nel concorso.

I posti conferibili in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli da conferire agli altri partecipanti al concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università della Repubblica ovvero

a) la laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica o in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trenta anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di quindici anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

2) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni, o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

4) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio ora detto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato nonchè degli aspiranti impiegati civili non di ruolo dello Stato il cui rapporto d'impiego sussista alla data del presente decreto e che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare qualsiasi destinazione che gli verrà assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Dovrà, infine, il candidato dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare, munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove di esame.

Gli impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di Amministrazioni diverse da quella del tesoro, per avvalersi del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale del tesoro, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che prestano servizio da almeno sei mesi presso l'Amministrazione centrale ora menzionata.

Gli impiegati civili non di ruolo dello Stato, per avvalersi dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino le mansioni loro affidate negli ultimi due anni e se le abbiano disimpegnate ininterrottamente e lodevolmente. Tale anzianità di due anni potrà essere computata fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In detto certificato dovranno inoltre essere indicati gli estremi di emanazione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione, nonchè il periodo di servizio complessivamente prestato.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 otobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato, mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al terz'ultimo e penultimo comma dell'art. 5.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Non potranno avvalersi di tale facoltà i candidati impiegati civili non di ruolo dello Stato, ai fini della concessione a loro favore del beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, dovendo i medesimi, per fruire di detto beneficio, essere in possesso, non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, del prescritto requisito di due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 e al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nei comma ora citati.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame, consistente in tre prove scritte ed una orale, verterà sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica; scienza delle finanze; diritto finanziario e contabilità generale dello Stato;

Parte seconda:

Diritto privato (diritto civile e commerciale);

Parte terza:

Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, numero 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni previste dal 3° comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a vice segretario in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe o, se siano già impiegati dello Stato, la normale indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma.

Ai medesimi saranno corrisposti l'assegno di prova e la indennità di carovita spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo o salariati dello Stato conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1950
Registro Tesoro n. 2, *foglio n.* 149. — GRIMALDI

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica.

Nozioni di storia dei sistemi economici - Principî generali dell'economia politica Teoria dei bisogni Beni, ricchezza, utilità, valore Scambio Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione e monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione - L'impresa - Rendita e profitti dell'impresa Dimensioni delle imprese - I sindacati fra aziende: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio Crisi economiche.

La distribuzione della ricchezza - La proprietà ed il reddito Il profitto e gli imprenditori - La rendita L'interesse - Il lavoro Il salario.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari La emissione dei biglietti di banca: condizioni e limiti Il corso dei biglietti di banca - Convertibilità, libertà di circolazione, corso legale, corso forzoso Potere di acquisto della moneta Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione Il credito - Meccanismo e vantaggi del credito - Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto: interdipendenza - Influenza del saggio dello sconto e del saggio dell'interesse sulla circolazione fiduciaria e bancaria Le banche Operazioni di banca L'organizzazione bancaria italiana Il mercato monetario ed il mercato finanziario I contratti di borsa - Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Il commercio internazionale La bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero - Gli accordi doganali I cambi Le divise estere Il contingentamento delle merci e delle divise - Il regime italiano delle divise estere Gli accordi di clearing - Le compensazioni private ed i premi di compensazione.

Scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni Premesse di politica economico finanziaria nella Costituzione della Repubblica Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto privato e di diritto pubblico, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dei pubblici servizi I pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa, le imprese pubbliche e il prezzo pubblico Prezzo privato e prezzo quasi privato L'evoluzione del demanio patrimoniale e fiscale nelle sue varie forme.

Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario - Le imposte Imposte dirette e indirette, reali e personali, speciali e globali - Saggio proporzionale e saggio progressivo - Effetti economici delle imposte; aspetto statico e dinamico della pressione tributaria Traslazione delle imposte e sue varie forme; traslazione in regime di concorrenza, di costi costanti, di costi crescenti, di monopolio; di concorrenza o monopolio parziali Vari modi di riscossione delle imposte Esenzioni -

Evasioni. Le tasse e loro classificazione secondo i servizi essenziali o relativi cui si riferiscono - Vari modi di riscossione - Contributi - Monopoli.

Le spese pubbliche, loro natura e finalità; classificazione.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa, bilancio di previsione e rendiconto generale; struttura tecnica del bilancio; esercizio finanziario, esercizio provvisorio; preparazione, presentazione, discussione ed approvazione del bilancio Natura della legge del bilancio; esecuzione del bilancio; pareggio, avanzo e disavanzo, residui attivi e passivi Controllo del bilancio, preventivo e successivo; attribuzioni degli organi di Ragioneria e della Corte dei conti nei riguardi del bilancio.

Patrimonio dello Stato I contratti dello Stato La gestione del pubblico denaro La resa dei conti Conti amministrativi e giudiziali Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro Attributi ed òrgani del Tesoro Funzione di cassa; vigilanza sulle pubbliche entrate Servizio di Tesoreria, movimento fondi, vaglia del Tesoro Titoli di spesa Debiti e crediti di Tesoreria; debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di Tesoreria Conto del Tesoro Preventivo di cassa Operazioni finanziarie e di Tesoreria Prestiti interni ed esteri e modi di stipulazione Borse valori e mercato del denaro Disciplina del credito - Protezione del risparmio Servizi monetari Istituto di emissione Circolazione bancaria e di Stato Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Riserva aurea, riserva bancaria Equivalenti e surrogati monetari Inflazione Deflazione e risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti di appartenenza statale e negli enti quasi statali e ausiliari dello Stato Demanio mobiliare, azionariato di Stato Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero Finanziamenti diretti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi, garanzie statali Funzioni di vigilanza del Tesoro Controllo parlamentare.

Debito pubblico I debiti patrimoniali dello Stato Trasformazione e conversione dei prestiti pubblici; conversione opzionale, coatta, mascherata Ammortamento del debito pubblico Cassa depositi e prestiti.

La finanza degli enti politici minori: Comuni, Provincie, Regioni Le spese Le entrate originarie Le entrate derivate Il sistema tributario I proventi delle pubbliche imprese.

Diritto privato (diritto civile e commerciale).

Nozione e fondamento del diritto. Diritto e morale Diritto oggettivo Diritto soggettivo. Acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

Negozio giuridico. Specie ed elementi del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. L'oggetto, la causa e la forma del negozio giuridico. Gli elementi accidentali del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione del negozio giuridico. Prescrizione e decadenza.

Il diritto delle persone. La persona fisica. Gli status personae. Gli istituti di tutela e di assistenza della persona fisica Le persone giuridiche Le associazioni non riconosciute La famiglia. Diritti patrimoniali nella famiglia. Il matrimonio. La filiazione.

I diritti reali e le loro distinzioni Le cose. Nozione, classificazioni e distinzioni delle cose La proprietà. Nozione, carattere e limitazioni; modi di acquisto; alienazione volontaria; trascrizione. Comunione e condominio Il possesso Diritti reali di godimento su cose altrui Diritti reali di garanzia.

Il diritto delle obbligazioni. Natura ed elementi della obbligazione. Nascita, modificazione soggettiva ed oggettiva, estinzione dell'obbligazione Il contratto: nozione, elementi, effetti. Categorie dei contratti. I singoli contratti d'indole civile e commerciale Le obbligazioni da negozi unilaterali La gestione d'affari altrui La ripetizione dell'indebito Le obbligazioni da fatti illeciti Le obbligazioni ex lege Le garanzie delle obbligazioni.

Il diritto delle successioni. Fondamento, concetto e presupposti della successione a causa di morte La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Ordini dei successori legittimi La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento; limiti alla libertà di disporre per testamento. Concetto, caratteri, forme e specie del testamento. Contenuto del testamento Revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie - Esecutori testamentari.

La tutela dei diritti soggettivi. Azioni per la tutela della proprietà e del possesso. Misure conservative e mezzi di esecuzione a tutela della ragione creditoria.

Diritto costituzionale.

Costituzione e diritto costituzionale. Costituzioni scritte e non scritte; concesse e votate; rigide e flessibili Le assemblee costituenti. La revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia.

Lo Stato e i suoi elementi. Personalità giuridica dello Stato Vari tipi di Stato: feudale e patrimoniale; assoluto; di polizia; costituzionale Varie forme di Stato: Stato unitario; connessione di Stati; Stato federale; unioni di Stato; unioni amministrative fra Stati; società di Stati; protettorato Rapporto fra Stato e Chiesa: Stato confessionale e Stato laico; regimi concordatari; politica ecclesiastica nella Costituzione italiana; confessioni ed associazioni religiose I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza Gli organi dello Stato; organi costituzionali; organi ausiliari del Governo.

I soggetti dell'ordinamento statuale. L'ordinamento giuridico: teoria normativa e teoria istituzionistica. Pluralità degli ordinamenti giuridici I diritti pubblici subiettivi. Diritti civici e diritti politici. I singoli diritti di libertà secondo la Costituzione italiana Le associazioni politiche e sindacali La cittadinanza. Stranieri ed italiani non appartenenti allo Stato italiano.

Il governo dello Stato in generale. Varie forme di governo. Governo parlamentare; di gabinetto; rappresentativo; presidenziale Forma istituzionale: monarchia e repubblica. Il costituzionalismo. Il parlamentarismo Le istituzioni rappresentative: contenuto del rapporto di rappresentanza politica. La rappresentanza corporativa o di interessi Il principio della sovranità popolare ed il principio democratico nella Costituzione italiana.

L'organizzazione costituzionale. Il Capo dello Stato in generale. Il Capo dello Stato italiano: elezione; impedimenti; irresponsabilità; funzioni; cessazione dall'ufficio Il Parlamento in generale: sistema unicamerale e bicamerale. Elettorato ed eleggibilità. Sistemi elettorali - Gli istituti di governo popolare diretto: elezioni popolari; plebiscito; referendum Il Parlamento secondo la Costituzione italiana. La Camera dei deputati ed il Senato: elementi differenziali. Funzioni del Parlamento italiano.

La funzione legislativa. Leggi ordinarie e leggi costituzionali. Leggi formali e leggi materiali Il processo formativo della legge in Italia: iniziativa; procedura normale di esame e di approvazione diretta; procedura di esame e di approvazione da parte delle commissioni. Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi Le leggi delegate: condizioni della delegazione. I testi unici. Le ordinanze di necessità. I decreti-legge e loro conversione in legge I regolamenti. Limiti generali della potestà regolamentare Sindacato di costituzionalità estrinseca e di costituzionalità intrinseca rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge Sindacato di legittimità dei regolamenti La Corte costituzionale.

Il Governo in Italia. Funzioni del Governo e suoi rapporti col Parlamento. Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio. I Ministri. I Sottosegretari di Stato.

La funzione giurisdizionale. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. I giudici straordinari.

Gli enti locali. Autonomia ed autarchia. Decentramento amministrativo. L'organizzazione amministrativa locale. I controlli dello Stato sull'amministrazione locale.

Diritto amministrativo.

I presupposti del diritto amministrativo. Definizione, caratteri e sistema del diritto amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo. Fonti scritte e fonti non scritte I rapporti giuridici amministrativi: concetto, caratteristiche ed elementi costitutivi I diritti subiettivi: loro classificazione e graduazione Gli interessi legittimi. Gli interessi semplici. Le aspettative di diritto. Le potestà. Le facoltà.

L'atto amministrativo Atto amministrativo in senso formale ed in senso sostanziale I soggetti dell'atto amministrativo. Atti unilaterali e plurilaterali. Il contratto di diritto pubblico. L'accordo Gli atti complessi e collettivi. Gli atti sottoposti ad autorizzazione e ad approvazione. Atti definitivi e non definitivi; atti vincolati ed atti discrezionali. Le prestazioni amministrative. Efficacia degli atti amministrativi. Atti amministrativi ed atti politici o di Governo. Formazione dell'atto amministrativo - La determinazione della volontà. La

causa giuridica. La causa naturale L'estrinsecazione della volontà. La motivazione degli atti amministrativi. La notificazione degli atti amministrativi. Il contenuto degli atti amministrativi. Le clausole accessorie Invalidità, imperfezione ed inefficacia degli atti amministrativi. Nullità ed annullabilità. I vizi di legittimità e di merito. L'incompetenza. L'eccesso di potere. La violazione di legge Efficacia dell'annullamento e della revoca dell'atto amministrativo. L'auto annullamento dell'atto amministrativo da parte della pubblica amministrazione e sua efficacia Gli atti amministrativi illeciti.

La pubblica amministrazione come soggetto dei rapporti giuridici amministrativi I principi fondamentali della organizzazione amministrativa L'ordinamento della pubblica amministrazione; amministrazione diretta ed indiretta dello Stato; organi ed uffici dell'amministrazione diretta (attivi, consultivi, di controllo) e dell'amministrazione indiretta.

Il rapporto di pubblico impiego. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Nascita del rapporto. Concetto di pubblico funzionario, di incaricato di un pubblico servizio, di agente. Il funzionario di fatto. Contenuto del rapporto: diritti, obblighi e responsabilità Il procedimento disciplinare I provvedimenti disciplinari Modificazione e cessazione del rapporto di impiego Il rapporto d'impiego degli impiegati pubblici non statali.

La giustizia amministrativa L'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione Tutela giurisdizionale. Giurisdizione ordinaria. Giurisdizioni speciali amministrative Il Consiglio di Stato. Giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva Il ricorso al Consiglio di Stato: presupposto e procedimento. La decisione. Efficacia della decisione. Mezzi di impugnativa ed esecuzione della decisione Tutela non giurisdizionale. La rimostranza. La denunzia. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Procedura e decisione del ricorso gerarchico. Il ricorso gerarchico improprio. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato Natura giuridica e condizioni per l'ammissibilità del ricorso straordinario. Contenuto del ricorso straordinario e sua alternatività col ricorso al Consiglio di Stato. Procedura e decisione del ricorso straordinario.

I conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza Modi di risoluzione dei conflitti nel diritto positivo italiano Concetto di organo e di pubblico ufficio.

Statistica.

Definizione della statistica Il metodo statistico Il dato statistico La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati La classificazione e la sistemazione dei dati Le rappresentazioni grafiche Gli errori e le loro correzioni La misura dei fenomeni La distribuzione dei fenomeni Le relazioni statistiche La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della statistica economica Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari Statistica monetaria Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 24 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(1258)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARI DELLO STATO

Concorso per 3600 posti in colonie marine e montane

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo nonchè ai figli dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo che imprevedute circostanze non determinino la necessità di eventuali mutamenti:

Colonie	Impiegati	Salariati
Marine:		
Senigallia	950	250
Pesaro	325	175
Rimini	400	100
Venezia Lido	350	50
Sardegna	50	50
Montane:		
Aspromonte	75	25
Spoleto	300	100
Austria	250	50
	2.700	800

L'età richiesta per essere ammessi alle colonie in Patria è dai 7 ai 12 anni e dai 10 ai 14 anni per gli aspiranti alle colonie in Austria.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili.

Ne sono esclusi coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi, quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio e quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche tali da richiedere cure assistenziali particolari non compatibili con la vita in comunità.

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti a visita medica di controllo da parte dei sanitari dell'E.N.P.A.S. presso gli uffici provinciali dell'Ente stesso, competenti per territorio, o dall'ufficiale sanitario del Comune di provenienza ove non esista in loco ufficio dell'Ente.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro, e non oltre il 15 maggio 1950, istanza alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S., via Flavia, 93.

Nella domanda dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) alle quale si chiede l'ammissione, tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta stessa deve essere conforme al parere del sanitario.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendenti statali di ruolo.

2) Stato di famiglia.

3) Certificato medico.

Le domande pervenute fuori termine e che non risultassero regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I ragazzi ammessi in colonia dovranno aver subito le vaccinazioni obbligatorie (antivaiolosa, antidifterica, antitifica) ed essere muniti della speciale scheda sanitaria da rilasciarsi dal Comune di residenza, a norma della circolare n. 130175/20900 7 in data 23 marzo 1949 dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che saranno tempestivamente comunicati, forniti di:

1) un cambio di biancheria personale;

2) mutandine da bagno per i bambini e costumino per le bambine, ammessi alle colonie marine;

3) indumenti di lana per i bambini ammessi alle colonie montane;

4) spazzolino, dentifricio, sapone, due asciugamani:

5) un sacchetto di tela bianca (cm 30 × 40) con sovrascritto il nome del bambino.

A cura dell'Ente i bambini ammessi saranno avviati dai centri di raccolta, con mezzi speciali, alle colonie ed alla fine dei turni saranno riaccompagnati ai centri stessi.

Sarà provveduto, da parte dell'Ente, al rimborso delle spese di viaggio (in ferrovia 3ª classe, od autobus) dai luoghi di residenza ai centri di destinazione, limitatamente ai soli bambini ammessi, ad esibizione dei documenti di spesa. L'Ente prenderà accordi con il Ministero dei trasporti per la eventuale utilizzazione collettiva delle riduzioni spettanti ai bambini quali figli di impiegati statali, e pertanto si riserva di impartire le necessarie istruzioni al riguardo.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alle disponibilità dei posti.

Roma, addì 27 marzo 1950

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(1339)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine della Pesca, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 dicembre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine della Pesca, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 7, foglio n. 121, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1948, registro n. 28, foglio n. 55, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso su menzionato;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*), indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Romanzi Attilio	punti	74 —
2. Palange Lucio	»	73 —
3. Agricola Ernesto	»	70,50
4. Cerqua Roberto	»	70 —
5. Vella Pietro	»	69 —
6. Marsico Michele	»	67,50
7. Tomassi Giorgio	»	65 —
8. Groff Giuseppe	»	63
9. Petrini Mario	»	61 —
10. De Lisi Antonio, invalido di guerra	»	60,50

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Romanzi Attilio	punti	74 —
2. Palange Lucio	»	73 —
3. Agricola Ernesto	»	70,50
4. Cerqua Roberto	»	70
5. Vella Pietro	»	69 —
6. De Lisi Antonio, invalido di guerra	»	60,50

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Marsico Michele	punti	67,50
2. Tomassi Giorgio	»	65 —
3. Groff Giuseppe	»	63 —
4. Petrini Mario	»	61 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 39, foglio n. 204. — BERITELLI

(1296)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 19359 Div. San., in data 14 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data 30 novembre 1946 alle vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio del 1° giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Casonato Ester, vincitrice della condotta di Roccavivara, ha rinunziato a tale sede;

Considerato che l'ostetrica Monari Iole, risultata idonea nel concorso sopracitato, ha chiesto in ordine di preferenza di essere destinata alla condotta di Roccavivara e, che la stessa, interpellata in proposito, ha accettato detta sede;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Monari Iole è assegnata alla condotta di Roccavivara in qualità di titolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 17 marzo 1950

p. Il prefetto: SARNO

(1318)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.